

**ACCORDO**  
**tra ARPAT, la RSU e le OO.SS. del COMPARTO**

L'amministrazione di ARPAT, la RSU e le Organizzazioni sindacali del personale di comparto, in data 18 APR. 2019

Verificato che:

- l'ipotesi di accordo è stata siglata dalle parti in data 12.4.2019;
- in data 16.4.2019 è stata resa dal Collegio dei Revisori, a seguito della ricezione della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria relativa all'ipotesi di accordo in questione, la certificazione di cui all'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. 165/2001.

**CONCORDANO**

sull'allegata Ipotesi di accordo ad integrazione del punto 3 dell'“Accordo per la finalizzazione delle risorse dei fondi contrattuali del personale di comparto anno 2018”, sottoscritto il 24.11.2017, finalizzato alla quantificazione della quota di risorse contrattuali da trasferire, ai sensi dell'art. 81, comma 3 lett. b), dal fondo “Condizioni di lavoro” (ex art. 80) al fondo “Premialità e fasce” (ex art. 81) del CCNL di comparto del 21.5.2018, sottoscritto in data 12.4.2019.

Delegazione di parte pubblica	Delegazione di parte sindacale	
Direttore Generale <i>PER</i>	CGIL FP (Riccardo Bartolini)	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	CISL FPS (Nicola Burzio)	<i>[Signature]</i>
	UIL Sanità (Fabrizio Grassi)	
Direttore Tecnico	FIALS	
<i>[Signature]</i>	RSU Alzetta Elena	<i>[Signature]</i>
	RSU Baroni Monica	
Direttore Amministrativo	RSU Becatti Alessandro	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	RSU Bernardini Stefania	
	RSU Bertolini Marco	<i>[Signature]</i>
	RSU Borsellino Alessio	
	RSU Cappelli Silvia	<i>[Signature]</i>
	RSU Carli Barbara	
	RSU Francalanci Matteo	<i>[Signature]</i>
	RSU Guazzini Massimo	<i>[Signature]</i>
	RSU Melley Antonio	<i>[Signature]</i>
	RSU Monari Rita	
	RSU Schiavi Alessandro	<i>[Signature]</i>
	RSU Soldani Fabrizio	<i>[Signature]</i>
	RSU Spinelli Flavio	



**Ipotesi di accordo ad integrazione del punto 3 dell'“Accordo per la finalizzazione delle risorse dei fondi contrattuali del personale di comparto anno 2018”, sottoscritto il 24.11.2017, finalizzato alla quantificazione della quota di risorse contrattuali da trasferire, ai sensi dell'art. 81, comma 3 lett. b), dal fondo “Condizioni di lavoro” (ex art. 80) al fondo “Premialità e fasce” (ex art. 81) del CCNL di comparto del 21.5.2018**

LE PARTI,

Considerato che con il vigente CCNL di comparto del 21.5.2018 è stata attuata una revisione dell'articolazione dei Fondi contrattuali che ha portato a far confluire i precedenti 3 Fondi:

- a) “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno” (cd. Fondo Disagio)
- b) “Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali” (cd. Fondo Produttività)
- c) “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica” (cd. Fondo Fasce)

nei due nuovi e unici fondi contrattuali

- “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” (ex art. 80)
- “Fondo premialità e fasce” (ex art. 81)

Considerato inoltre:

- che l'art. 39, comma 4, lett. d) del CCNL di comparto del 7.4.1999 prevedeva la possibilità di integrare il fondo “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica” con risorse derivanti dal fondo dell'art. 38, comma 1 (Fondo Disagio), *“in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parità di organico”*;
- che l'art. 7, comma 14, del CCNL integrativo del 20.9.2001 consente di destinare nello specifico i risparmi per il servizio di pronta disponibilità al Fondo Fasce;
- che nel successivo CCNL di comparto del 19.4.2004, all'art. 31, comma 2, lett. b), vengono confermate le previsioni di cui all'art. 39, comma 4, lett. d) del CCNL 7.4.1999 *“in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi, anche a parità di organico”*;
- che, successivamente, l'art. 10, comma 1, del CCNL di comparto del 10.4.2008 e l'art. 9, comma 1, del CCNL di comparto del 31.7.2009 confermano espressamente le “modalità di incremento” del Fondo Fasce previste dall'art. 31, comma 2, lett. b) del CCNL del 19.4.2004 alle condizioni ivi tassativamente previste;
- che, infine, l'art. 81, comma 3, lett. b) del CCNL 21.5.2018 conferma ancora la possibilità di incrementare stabilmente l'importo del “Fondo Premialità e fasce” in applicazione dell'art. 39, comma 4, lett. d) del CCNL 7.4.1999, trasferendo risorse dal Fondo Disagio;

Tenuto conto del fatto che, in merito all'applicazione del suddetto art. 39, comma 4, lett. d) del CCNL 7.4.1999, l'ARAN, nell'Orientamento applicativo SAN266 del 24.5.2016, nel confermare le

modalità di incremento del Fondo ivi indicato, ha precisato che, riguardo alla c.d. razionalizzazione di cui alla lett. b) (che determina uno spostamento di risorse non utilizzate dal Fondo Disagio al Fondo Fasce), le misure organizzative, secondo le più recenti pronunce della Corte dei Conti ed onde evitare il danno erariale, devono essere state adottate prima dello spostamento;

Ricordato:

- che non è stato provveduto, per l'anno 2018, alla costituzione definitiva dei fondi contrattuali ai sensi del nuovo CCNL del 21.5.2018;
- che nell'Accordo per la finalizzazione delle risorse dei fondi contrattuali per l'anno 2018, sottoscritto con la parte sindacale in data 24.11.2017, era stato previsto il trasferimento di risorse dal Fondo ex art. 7 (Fondo straordinario e disagio) al Fondo ex art. 9 (Fondo fasce e posizioni) del CCNL del 31.7.2009, secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 4, lett. d) del CCNL del 7.4.1999 e dall'art. 31, comma 2, lett. b) del CCNL del 19.4.2004, corrispondenti alla riduzione della spesa per il disagio che si è verificata nel corso degli ultimi anni;
- che le modifiche organizzative introdotte in ARPAT successivamente alla emanazione della LR n. 30/2009 (Regolamento di organizzazione di cui al DDG 350/2009, Atto di disciplina dell'organizzazione interna di cui al DDG n. 244 del 27.7.2010, successivo Regolamento di organizzazione di cui al DDG n. 238/2011 e conseguente Atto di organizzazione di cui al DDG n. 270/2011) hanno prodotto una progressiva e stabile riduzione della spesa del Fondo Disagio (dimostrando ad oggi un trend costantemente in diminuzione del ricorso a tale fondo), tanto che nell'ultimo quinquennio il fondo contrattuale inerente il disagio e le condizioni di lavoro ha costantemente presentato residui strutturali pari, mediamente, a circa 325.000 euro;

Ritenuto, per quanto sopra detto, opportuno procedere al trasferimento di risorse dal Fondo Disagio al Fondo Premialità e fasce, destinando a quest'ultimo Fondo la somma di Euro 325.000,00, tenuto conto:

- che all'art. 80, comma 3, lett. a) del vigente CCNL del 21.5.18 è previsto, a decorrere dal 1.1.2019, l'incremento su base annua del Fondo di cui trattasi pari a 91,00 euro per il numero delle unità di personale in servizio al 31.12.2015 (pari a 603 unità), per complessivi 54.873,00 euro;
- che comunque vi è la possibilità, prevista dal comma 4 del suddetto art. 80, di incrementare con importi variabili di anno in anno il Fondo Disagio attingendo dal Fondo premialità e fasce, qualora ne sorgesse la necessità;
- che, tra l'altro, le risorse presenti nel fondo "Premialità e fasce", finanziato secondo le indicazioni di cui all'art. 81 del CCNL del 21.5.2018, consentono la copertura delle quote di produttività per la parte collettiva dei dipendenti dell'Agenzia stabilite nel CCIA del 7.8.2006 ma risultano attualmente inadeguate per la quota parte della produttività individuale;
- che tale trasferimento di risorse consente di dare migliore attuazione all'art. 20 del D.Lgs. 150/2009 (come modificato dal D.lgs. n. 74/2017), e quindi per una maggiore valorizzazione professionale del personale di comparto al fine di incrementare l'efficienza dell'Agenzia;

## Concordano

- di quantificare in euro 325.000,00 la quota di risorse da trasferire, secondo quanto previsto dal medesimo art. 81, comma 3, lettera b del CCNL del 21.5.2018, dal Fondo di cui all'art. 80 al Fondo di cui all'art. 81;
- che restano ferme sopravvenute necessità legate alle condizioni di lavoro che dovessero verificarsi negli anni a venire e la possibilità di istituzione di incarichi di funzione.

Le parti danno infine atto che, ai sensi dell'art. 40 bis del DLgs. 165/2001, il presente accordo è soggetto alle verifiche di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge da parte del Collegio dei Revisori, che rilascerà apposita certificazione da pubblicare, ex art. 21, co. 2, del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale unitamente al presente accordo e alla relazione tecnico finanziaria e illustrativa e che, pertanto, sarà data applicazione all'accordo previa acquisizione del parere positivo del Collegio dei revisori.

Firenze, 12.4.2018

Delegazione di parte pubblica	Delegazione di parte sindacale	
<b>Direttore Generale</b>	CGIL FP (Riccardo Bartolini)	
	CISL FPS (Nicola Burzio)	
	UIL Sanità (Fabrizio Grassi)	
<b>Direttore Tecnico</b>	FIALS	
	RSU Alzetta Elena	
	RSU Baroni Monica	
<b>Direttore Amministrativo</b>	RSU Becatti Alessandro	
	RSU Bernardini Stefania	
	RSU Bertolini Marco	
	RSU Borsellino Alessio	
	RSU Cappelli Silvia	
	RSU Carli Barbara	
	RSU Francalanci Matteo	
	RSU Guazzini Massimo	
	RSU Melley Antonio	
	RSU Monari Rita	
	RSU Schiavi Alessandro	
	RSU Soldani Fabrizio	
	RSU Spinelli Flavio	

